

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 221**  
a iniziativa dei Consiglieri Bissoni, Marconi  
*presentata in data 6 agosto 2018*

-----

NORME IN MATERIA DELLA GRATUITÀ, DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E  
DEI CONSUMI DELL'ACQUA AD USO DOMESTICO

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Questa legge persegue la finalità di rendere gratuito, alle persone residenti nelle Marche, il quantitativo minimo vitale d'acqua ad uso domestico cercando contemporaneamente di perseguire l'obiettivo della riduzione dei costi e dei consumi.

**Art. 2**  
*(Rimodulazione tariffaria)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Assemblea di Ambito, nello svolgimento delle funzioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato):

- a) assicura per le utenze domestiche residenti una agevolazione tariffaria pari al 100 per cento del servizio idrico integrato per almeno i primi 50 litri giornalieri a persona con la possibilità, tuttavia, di introdurre un coefficiente correttivo di decremento al valore del parametro dell'agevolazione, per ogni componente familiare superiore al primo, tale da garantire in ogni caso che il valore del parametro dell'agevolazione non sia mai inferiore al 20 per cento;
- b) stabilisce la quota fissa nella misura minima, arrotondata per eccesso, tale da riflettere gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti;
- c) determina, in funzione del minor gettito conseguente all'applicazione delle misure di cui alle lettere a) e b), un contestuale incremento delle aliquote tariffarie applicate ai consumi superiori ad una soglia pro capite tale da garantire che almeno il 70 per cento delle utenze residenti abbiano una riduzione dei costi del servizio idrico integrato.

**Art. 3**  
*(Clausola valutativa)*

1. A partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione delle rimodulazioni tariffarie attuate, specificandone i parametri e i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;

- b) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- c) i dati statistici dei consumi e dei costi sostenuti dalle famiglie raggruppati per numero dei componenti familiari.

**Art. 4**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.